



## **COMUNICATO UFFICIALE N.288** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 205/AA e N. 206/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 205/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto VIERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO VIERI, calciatore utilizzato dall'A.S.D. La Cruz, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alla gara ASD LA Cruz – SS Nola 1925 del 18.3.2018 Campionato Giovanissimi Girone "A", senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa,

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto VIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Roberto VIERI

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 341 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gennaro PASTORE e della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO PASTORE, Presidente della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere inviato al Giudice Sportivo la nota del 24.02.2018 con la quale denunciava fatti non tutti veritieri, senza fornire alcun elemento di riscontro;

A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna CERRONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) e dal Sig. Gennaro PASTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro PASTORE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina